

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il G.O. di P. di Salerno, dr. Alfonso Raimo, ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. omissis/2016 del R.G.

tra

CLIENTE

attrice

e

BANCA

convenuta

nonché

COMPAGNIA ASSICURATIVA

terza chiamata in causa

Oggetto: restituzione somme

Conclusioni: come da verbale del giorno 20/09/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, CLIENTE, così come rappresentata e difesa, conveniva in giudizio la BANCA, in persona del l.r.p.t., al fine di sentirla condannare, alla restituzione della somma di € 1.236,96, oltre interessi e rivalutazione.

Esponeva, in sostanza, l'istante di aver stipulato, in data 3 dicembre 2007, con la BANCA per il tramite della intermediaria SOCIETA' S.p.A., il contratto di mutuo n. omissis per un importo di € 15.000,00, da restituirsì mediante cessione pro solvendo di quote della pensione in n. 60 rate mensili di eguale importo; che i costi del credito, incamerati dalla Società al momento della stipulazione del contratto, dovevano essere ammortizzati pro quota nella misura di € 50,37 per ciascuna rata di rimborso del mutuo (60 rate); che il suddetto contratto veniva estinto, in data 13 dicembre 2010, prima della sua naturale scadenza, in corrispondenza della 36esima rata; che la società mutuante non provvedeva alla restituzione in favore dell'attrice delle somme relative ai costi del credito ed al premio assicurativo, in misura pari ai costi virtualmente dovuti per la vita residua del contratto estinto anticipatamente.

Tanto esposto, l'istante chiedeva che l'adito Magistrato condannasse la BANCA in persona del l.r.p.t. alla restituzione della somma di €1.236,96, ovvero della somma maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione, il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito, vinte le spese di giudizio.

Si costituiva la BANCA in persona del l.r.p.t., la quale, così come rappresentata e difesa, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea, per carenza di legittimazione passiva di essa convenuta; in subordine, autorizzarsi la chiamata in causa della COMPAGNIA ASSICURATIVA in persona del l.r.p.t.; nel merito rigettarsi le domande attoree siccome infondate; in subordine nel merito, rigettarsi la domanda riferibile alla ripetibilità della commissione bancaria e di intermediazione avente ad oggetto attività "up-front", ed accoglierla limitatamente al rimborso pro quota degli oneri assicurativi per l'importo di € 250,66, il tutto vinte le spese di lite,

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la COMPAGNIA ASSICURATIVA in persona del I.r.p.t., la quale, così come rappresentata e difesa, chiedeva la propria estromissione dal giudizio; rigettarsi ogni domanda di restituzione di parte del premio, attesa la prescrizione del relativo diritto; rigettarsi la domanda di rivalsa della BANCA nei confronti della stessa, relativamente alle somme che la convenuta fosse tenuta a restituire all'attrice; in via gradata, in caso di condanna della COMPAGNIA ASSICURATIVA in persona del I.r.p.t. alla restituzione in favore dell'attrice di parte del premio non maturata a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento, accertarsi il diritto della stessa a rivalersi nei confronti della convenuta e, per l'effetto, condannarsi la UBI Banca S.p.A. al pagamento delle somme corrispondenti, vinte le spese di giudizio.,
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione per essere giudicata con la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea appare parzialmente fondata e pertanto va rigettata con il provvedimento che segue in ordine alle spese. L'attrice ha agito per la ripetizione di una somma ritenuta indebitamente percepita dalla convenuta BANCA.

Costituisce indebito oggettivo quella prestazione priva di un legittimo titolo giustificativo alla quale si può reagire con la ripetizione.

Ai fini dell'azione di ripetizione, il titolo della prestazione può essere inesistente *ab origine*, per inesistenza, nullità o inefficacia, c.d. *condicio indebiti sine causa*, o venir meno successivamente alla prestazione, c.d. *condicio indebiti ob causam finitam*.

Il diritto alla ripetizione trova pertanto fonte nella legge ed il pagamento avvenuto in difetto di *causa solvendi* costituisce una delle fattispecie idonee a produrre obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.).

Il pagamento effettuato in difetto dell'obbligo sarebbe un atto negoziale privo di causa e pertanto affetto da nullità.

L'azione di ripetizione ha pertanto natura recuperatoria, personale (non risarcitoria, per cui il debito va considerato di valuta e non di valore), che può essere esperita nei confronti dell'*accipiens*, avente come presupposto proprio l'assenza di un titolo efficace che giustifichi il pagamento effettuato.

Al *solvens* compete in via esclusiva detta azione per la quale la legittimazione passiva si radica sul soggetto cui sia riferibile il pagamento anche se non lo abbia materialmente percepito, ragion per cui BANCA è stata correttamente individuata dall'attrice, ma l'indebito non può assumersi in *re ipsa* e va provato specificamente con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio; in particolare l'attore aveva l'onere di dimostrare un comportamento antiggiuridico certo, che non può trovare fondamento nel semplice trattenimento dei costi del rapporto di finanziamento.

In ragione delle disposizioni di cui al Codice Civile in materia di onere della prova non appare sufficientemente supportata la domanda ai fini dell'accoglimento, dal momento che la stessa avrebbe dovuto dimostrare non soltanto l'effettivo e specifico pagamento della somma richiesta, fornendo prova documentale dello stesso, ma soprattutto la mancanza del titolo (*condicio indebiti*), fatto non risultante agli atti e pertanto da ritenersi non provato con riguardo all'onere imposto dall'art. 2697c.c.

Nel contratto oggetto dell'odierno giudizio vanno infatti distinte le spese denominate "*recurring*" da quelle cosiddette "*up front*". Soltanto le prime potrebbero essere oggetto di restituzione al cliente, mentre le seconde riguardano "*attività che si consumano*" indipendentemente dalla durata del rapporto di finanziamento.

Sentenza, Giudice di Pace di Salerno, Giudice Alfonso Raimo n. 272 del 19 gennaio 2018

La prima categoria riguarda i costi di esecuzione del piano di ammortamento ed in caso di estinzione anticipata dette spese non possono essere restituite per intero.

Nel caso all'esame del giudizio, può, pertanto, essere restituita esclusivamente la riconosciuta somma relativa al rimborso *pro quota* degli oneri assicurativi per un importo pari ad € 250,66, gravato da interessi legali, a far data dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo.

Un'ultima considerazione appare doverosa sulla conformità del contratto intervenuto tra le parti al dettato di cui all'art. 117 TUB, dal momento che nel predetto accordo non si ravvisa nemmeno quello "squilibrio significativo" di cui all'art. 33 del D. Lgs. 206/2005.

Resta assorbito ogni altro motivo.
Segue condanna alle spese ex art 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il G.O. di P. di Salerno, in persona del sottoscritto Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. omissis/2016 del R.G. di questo Ufficio tra CLIENTE, attrice, e BANCA in persona del l.r.p.t., convenuta, nonché COMPAGNIA ASSICURATIVA in persona del l.r.p.t, terza chiamata in causa, ogni altra istanza, eccezione, deduzione, reietta o assorbita, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente al domanda di CLIENTE e, per l'effetto, condanna BANCA in persona del l.r.p.t. e COMPAGNIA ASSICURATIVA in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento della somma di € 250,66, oltre interessi, come per legge, in favore di CLIENTE; rigetta la domanda attorea perché infondata;
- 2) condanna, inoltre, BANCA in persona del l.r.p.t. e COMPAGNIA ASSICURATIVA in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 150,00 per spese, € 330,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CA, se dovuta.

Salerno, 20/09/2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*